



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 - C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 - fax 0922840312)

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 di registro - seduta del 12/05/2018

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI CON RELATIVI ALLEGATI 1-2-3 E MODULO PER RICHIESTA CONTRIBUTO. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.198 DEL 26.03.1988.
----------------	--

L'anno duemiladiciotto e questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 19,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Vice Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.19, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA e di PROSECUZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	FRANCAVIGLIA PASQUA	X	
2	MESSINA GIUSEPPE	X		8	SPEZIO ANGELA		X
3	SCIORTINO GIUSEPPE	X		9	REDA MARIA		X
4	VIZZI GIUSEPPE		X	10	CAMMALLERI PAOLO ENZO		X
5	SALVAGGIO NINETTA	X		11	PIRO PIETRO		X
6	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		12	GIUFFRIDA GIUSEPPE		X
					Numero Pres./Ass.	6	6

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. Giuseppa Alagna, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. Santo Borsellino.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, Dott. Domenico Tuttolomondo.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ass.re Vice Sindaco Gianluca Marsala.

Il Presidente nomina scrutatori: Messina G., Francaviglia P. e Salvaggio N..

Sono presenti, altresì, il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Francesco Campisi, la Responsabile dell'Area Servizi Sociali Ins. Maria Cucciarre e il Vice Comandante P.M. Campisi Antonino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta allegata, 4° punto all'o.d.g., avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento comunale sull'affidamento familiare di minori con relativi allegati 1-2-3 e modulo per richiesta contributo. Revoca della Deliberazione della G.M. n.198 del 26.03.1988"*, munita dei relativi pareri favorevoli;
- Sentita la relazione del Responsabile Area Servizi Sociali, Ins. Maria Cucciarre, la quale illustra la proposta;
- Considerato che il Presidente del Consiglio Comunale, Ins. Giuseppa Alagna, constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- Essendo presenti e votanti 6, con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori (Messina G. - Francaviglia P. e Salvaggio N.)

DELIBERA

- Di approvare in tutte le sue parti l'allegata proposta, avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento comunale sull'affidamento familiare di minori con relativi allegati 1-2-3 e modulo per richiesta contributo. Revoca della Deliberazione della G.M. n.198 del 26.03.1988"*, munita dei relativi pareri favorevoli.
- Di demandare alla Responsabile dell'Area Servizi Sociali tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari scaturenti dalla presente;
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune ai sensi della legge n.69/2009, per 15 giorni consecutivi e per ulteriore 15 gg. ad avvenuta esecutività della deliberazione, giusta quanto previsto dall'art.10 preleggi al c.c. per l'applicabilità del regolamento di cui trattasi, che si compone di n.11 articoli, di tre allegati e modello per la richiesta di contributo.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna

Giuseppa Alagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Giuseppe Messina

Giuseppe Messina

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico Tuttolomondo

Domenico Tuttolomondo

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni 7 dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario comunale, giusta attestazione del Messo comunale,

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846906.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
☒ decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

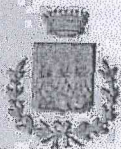
Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 846911

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

Area: Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione Regolamento Comunale sull'affidamento familiare di minori con relativi allegati 1-2-3- e modulo per richiesta contributo.
Revoca della Deliberazione della G.M. n. 198 del 26.03.1988.

La proponente
Responsabile Servizi Sociali
Sig.ra Cucciarre Maria

Premesso che:

- Il Comune di Cattolica Eraclea, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce anche tramite il servizio sociale professionale tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo - assistenziale nell'interesse del minore, attraverso azioni che sostengano e rafforzino le capacità genitoriali;
- Nel caso in cui tutti gli interventi di aiuto e sostegno attivati non abbiano portato alla rimozione degli ostacoli rilevati e ad un miglioramento dello stile di vita del minore, il quale continua ad essere temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, educazione ed istruzione, questa Amministrazione Comunale promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 198 del 26.03.1988 di "Istituzione servizio affidamento familiare di minori, decorrenza 1987-Approvazione Regolamento";
- Visto il Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori con relativi allegati approvato dalla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie locali del 24.04.1987 così come modificato ed integrato con D.A. n. 481 del 28.02.2005 e pubblicato sulla GURS
- Ritenuto, alla luce della nuova normativa, dotarsi di nuovo Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori, al fine di disciplinare i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori e alle famiglie, qualora al fronte del verificarsi di una situazione di emergenza venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente competenti una separazione temporanea dalla famiglia;
- Vista la normativa di riferimento:
 - Legge 4 maggio 1983, n. 184 " Diritto del minore ad una famiglia modificato con Legge 28 agosto 1997, n. 285 e legge 28.03.2001, n. 149 , che detta gli orientamenti per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
 - L.R. n. 22 del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia;
 - Legge n. 328 del 08.11.2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo D.P.R. del 03.05.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
 - L.R. n. 10 del 31.07.2003 " Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
 - D.Lgs. n. 154/2013 che ha rafforzato il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia inserendo, tra le norme finali della Legge n.184/1983, l'art. 79 bis;

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

PREAMBOLO

Il Comune di Cattolica Eraclea, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia.

A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo - assistenziale nell'interesse del minore.

L'Amministrazione Comunale, di concerto con la rete dei servizi, promuove e sostiene l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale dell'affido familiare, per i minori che siano privi di idoneo ambiente familiare.

Art.1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989.

Per l'affido familiare deve intendersi la collocazione temporanea, residenziale o diurna di minori in un contesto familiare diverso da quello di origine o in una comunità di tipo familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio, disposto dal Servizio Sociale del Comune e resa esecutiva dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, o dal Tribunale per i minorenni qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà parentale o del tutore, in presenza delle situazioni previste dall'art. 330 e seguenti C.C..

Per il minore temporaneamente privo di nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o qualora non sia possibile l'inserimento in una Comunità di tipo familiare che abbia sede in luogo diverso dalla residenza del nucleo familiare di origine.

Art.2

La proposta del servizio sociale dovrà indicare, specificatamente, le motivazioni di essa, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.

Deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il servizio locale cui va attribuita la vigilanza.

Possono beneficiare dell'intervento di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, che si trovano in stato di carenza di cure familiari.

Art.3

Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento e organizzare incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc....

ME *A*

Art.4

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

- 1) **Tipo Consensuale** - l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o dal tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento. Tale controllo è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti in requisiti di cui alla Legge 149/2001 e successive modifiche e integrazioni "Diritto del minore ad una famiglia".
- 2) **Tipo Giudiziale** (senza il consenso dei genitori): tale affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni e si avvale del Servizio Sociale del Comune per la sua attivazione e vigilanza.

Secondo le tipologie di collocazione:

- **L'affido residenziale** si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.
- **L'affido diurno** si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante il fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale Territoriale.

Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando il Comune a provvedere all'affidamento.

L'Affido familiare inoltre, in base al tempo e alla durata, può essere:

- **a lungo termine**, cioè fino a due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari di grave pregiudizio o molto complesse;
- **a medio termine**, non più di diciotto mesi, sempre tenendo conto delle difficoltà familiari;
- **a tempo parziale** o appoggio familiare, consiste nell'accoglienza del minore all'interno di una famiglia, valutata idonea dai servizi sociali, per alcune ore al giorno o alcuni giorni la settimana.

L'affidamento familiare cessa con Provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art.5

L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio affido provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine del minore;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;

- stipulare un Contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

L'affidatario ha diritto, dietro richiesta, ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito. L'Ente Locale al momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa un contributo mensile per le spese di mantenimento e cura del minore nella misura di:

- € 400,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a terze persone;
- € 400,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a terze persone, per minori diversamente abili titolari di indennità di accompagnamento, percepita dagli affidatari, il contributo si riduce ad € 200,00;
- € 200,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a parenti per un solo bambino, detto contributo verrà incrementato di ulteriori € 100,00 per altri fratelli;
- € 200,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a parenti, per minori diversamente abili titolari di indennità di accompagnamento, percepita dagli affidatari, il contributo si riduce ad € 100,00;
- € 200,00 se trattasi di affidamento diurno a terze persone in caso di parenti l'importo verrà dimezzato;
- € 100,00 se trattasi di affidamento pomeridiano a terze persone in caso di parenti l'importo verrà dimezzato.

I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, brevi periodi di vacanza, ecc..) vengono determinate di volta in volta, per ogni singolo caso, a seconda delle problematiche del minore affidato, su proposta degli operatori che seguono il caso.

Il contributo mensile viene erogato alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto e su proposta del Servizio Sociale Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio del Comune, ridefinito, annualmente, in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. L'indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul Comune in cui gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

Art.6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarate disponibili per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- Conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art.7

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

MM

[Signature]

- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento;
- il non rispetto del progetto di affido da parte della famiglia affidataria comporterà l'immediata revoca del provvedimento e l'esclusione della stessa dalla possibilità di nuovi affidi.

Art.8

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art.9

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidate più di due minori salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

Art.10

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e nella successiva esecutività da parte del Giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni.

Art.11

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune per gg.15 consecutivi, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
2. Il presente regolamento, all'atto della sua entrata in vigore, sostituisce e revoca ad ogni effetto di legge, ogni precedente normativa regolamentare in materia di affidamento familiare di minori.

ALLEGATO 1

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____ nat _____ il _____ a _____ residente in _____;

peso atto del consenso manifestato da _____ genitore (o tutore) - sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte del'affidatario _____ residenti a _____;

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica della legge n. 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore _____ nat _____ il _____ a _____, al _____ dal _____ al _____, salvo proroghe o possibilità di

cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica alla vigilanza sull'andamento e del sostegno il servizio sociale comunale con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____ all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari ad Euro _____, quale contributo al mantenimento dell'affidato.

Il Dirigente amministrativo del Comune

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

Il Giudice Tutelare

ALLEGATO 2

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE
(Affidamenti Amministrativi)

I/la Sig./Sig.ra _____ abitante in
_____ in Via _____ n. _____
tel. _____
I/la Sig./Sig.ra _____ abitante in
_____ in Via _____ n. _____
tel. _____

genitori o tutori del minore _____

DICHIARA/DICHIARANO

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il
proprio consenso all'affidamento del minore de
minore _____ a
_____ abitante a
Via _____
tel. _____

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi su citate.

.....
(data)

.....
(Firma de..... affidant.....)
.....

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

_____ sottoscritt _____ abitanti a
Via _____
tel. _____

si impegna/si impegnano

- rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. _____ del _____ nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica della legge n. 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

La somma stabilita dal comune quale rimborso spese a favore
de affidat _____

sarà riscossa dal sottoscritt _____

C.F. _____ ogni mese presso _____

oppure versato direttamente sul conto corrente n. _____

Banca _____ agenzia _____

Data _____

FIRME _____





Modulo per la richiesta di contributo per il sostegno all'affidamento familiare

**Ufficio Servizi Sociali
Comune di Cattolica Eraclea**

OGGETTO: Richiesta contributo per il sostegno all'affidamento familiare

Il/la sottoscritt _____

Nat _____ a _____ il _____ Residente in _____

Via/Piazza _____ n. _____ Tipo Documento _____

L. _____ rilasciat da _____

il _____ Tel/Cell. _____

C.F. _____

IBAN _____

Banca o Ufficio Postale _____

Dichiara di essere per gli effetti del Decreto del Tribunale per i Minorenni di _____
estremi del provvedimento n. _____ del _____ affidatario del minore

CHIEDO

Il contributo economico per il sostegno alle famiglie affidatarie di minori.

N.B. allegare fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale.

Cattolica Eraclea

Firma





➤ Viste le linee guida del piano socio-sanitario della Regione Siciliana in attuazione della Legge 328/2000;

➤ Visto l'allegato Regolamento Comunale sull'affidamento familiare per i minori residenti nel Comune di Cattolica Eraclea con relativi modelli redatto in conformità alla normativa di riferimento;

➤ Tutto ciò premesso

Visto l'OREELL

Visto il D. 267/2000

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. **Revocare** la Deliberazione della G.M. n.198 del 26.03.1988 avente ad oggetto "Istituzione servizio affidamento familiare di minori decorrenza 1987-approvazione Regolamento";
2. **Approvare** il Regolamento Comunale sull'affidamento familiare per i minori residenti nel Comune di Cattolica Eraclea, composto da n. 11 articoli, unitamente agli allegati 1 - 2 - 3 ed il modello per la richiesta di contributo per il sostegno all'affidamento familiare, uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Pubblicare** l'atto scaturente dalla presente proposta all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune per ulteriori 15 giorni consecutivi, successivi alla avvenuta esecutività, giusto quanto previsto dall'art.10 delle preleggi al C.C., per l'applicabilità;
4. **Demandare** alla Responsabile dell'Area Servizi Sociali tutti gli atti gestionali conseguenti;

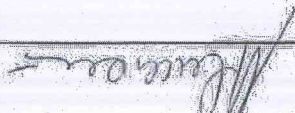
L'Assistente Sociale
Dott.ssa Antonina Sciortino

La Responsabile Servizi Sociali
e Attività Produttive
Sig.ra Maria Cucclarrè

Al sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 come recepito dall'art. 12 L.R. n° 30/2000, si esprime parere favorevole

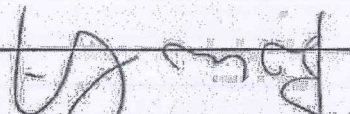
in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio



in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Serv. Ragioneria



Sotto il profilo della legittimità, si esprime parere:

Il Segretario Comunale

Al sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 8/6/1990 n° 142 come recepita con la L.R. n° 48/91 si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Responsabile Serv. Finanziario